



S.I.A.P.

***Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale***

Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del Comparto Sicurezza - Difesa e Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico predisposto dal Governo e trasmesso il 24 settembre 2012, (*ex art.24, comma 18, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*)

OSSERVAZIONI

Premessa

Il regolamento sulle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del Comparto Sicurezza e Difesa e del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, previsto dal comma 18 dell'articolo 24 del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla L. 214 del 22/12/11, è stato già oggetto di un ordine del giorno, conseguente a diverse mozioni parlamentari, approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 maggio u.s.

L'ordine del giorno, ha ripreso essenzialmente il principio della specificità connesso al ruolo e alle funzioni delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, riconosciuto al personale ai fini della tutela **economica, pensionistica e previdenziale** dall'art. 19 della Legge 183/2010. Il parlamento ha impegnato il Governo a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela che tengano conto della condizione peculiare del personale in questione e delle loro condizioni d'impiego operativo molto rischioso per la propria incolumità, che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche, in linea con la legislazione dei paesi europei in materia di norme previdenziali. Infatti, in tutti i Paesi europei, i limiti di età previsti per il personale militare e delle forze di polizia e dei vigili del fuoco sono inferiori a quelli già stabiliti per il personale italiano.

La previsione d'impegno, formulata e approvata dal Senato, non è stata accolta nello schema di regolamento predisposto dal Governo, illustrato nell'incontro del 21 settembre u.s. e poi trasmesso per il tramite del Dipartimento della P.S., Ufficio Relazioni Sindacali.

L'attuale schema continua a non tener conto della specificità che deriva dall'unicità d'impiego del personale del nostro Comparto, prevedendo l'innalzamento dell'età di pensionamento, con l'inevitabile conseguenza di un'ulteriore e più gravosa elevazione dell'età media degli operatori, con evidenti ripercussioni sull'attività operativa, causa di altro danno alla tutela della salute degli operatori, che si riverbera sul servizio da rendere ai cittadini.

L'incontro del 21 settembre u.s., fallimentare nel metodo e deludente nel merito, ci ha fatto ben comprendere che la tutela della salute e quella previdenziale degli operatori e, di conseguenza, la sicurezza del Paese non sono tra le priorità dei Ministri delegati alla predisposizione del regolamento, ma ciò che è preoccupante è la limitata attenzione dimostrata, fino ad ora, dai Ministri competenti per il Comparto Sicurezza e Difesa e per quello del Soccorso Pubblico.

Su una materia così importante e delicata per i poliziotti, nonostante gli evidenti riflessi per il Paese, sta, purtroppo, prevalendo una filosofia e metodi di attuazione di tipo ragionieristico, che incidono negativamente sul delicato equilibrio degli apparati di sicurezza, trascinandoli in un processo di arretramento, sia per le garanzie di tutela degli operatori che per quelle dei cittadini.



S.I.A.P.

***Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale***

Con riferimento all'ultima nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali inviata ai Ministri interessati a seguito al citato incontro a Palazzo Chigi sull'armonizzazione delle pensioni, con le rappresentanze del personale del Comparto sicurezza e difesa e del Comparto dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico, siamo stati informati dei contenuti delineati nella nuova bozza di regolamento. Rispetto al precedente testo diramato nel mese di giugno, l'unica novità di rilievo è l'applicazione - a decorrere dal 2018 - del medesimo limite di età di 62 anni, ferma restando la previsione degli incrementi della speranza di vita, per l'accesso alla pensione di vecchiaia anche per il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, analogamente a quanto già previsto per il ruolo degli agenti e assistenti.

L'altra novità proposta, concerne il limite massimo di età per la permanenza nella posizione di ausiliaria, che oltre ad eccedere l'ambito della delega, riguarda esclusivamente le amministrazioni militari del Comparto, senza alcun diretto riflesso sul corrispondente istituto previsto per il personale delle componenti le amministrazioni a ordinamento civile.

Per il resto nel nuovo testo sono state riproposte previsioni sui limiti di età e sui requisiti contributivi sui quali era stata già stata manifestata la contrarietà della scrivente O.S. in quanto, gli operatori sarebbero esposti a rischi maggiori per le prestazioni richieste durante gli interventi operativi tipici della polizia, incidendo di conseguenza sulla funzionalità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, determinati, tra l'altro, da un ulteriore incremento della già elevata età media del personale in servizio, con conseguente grave pregiudizio per i sistemi di progressione in carriera ed economica, di tutto il personale, con criticità di assoluto rilievo per quello direttivo e dirigenziale.

Ai fini di un'eventuale condivisione riteniamo necessario e ineludibile, apportare modifiche al testo che consentano di superare le predette problematiche che interessano, in particolare, il personale della Polizia di Stato e le componenti a ordinamento civile dei Comparti, confermando l'opportunità imprescindibile di un intervento più organico che comprenda, oltre all'armonizzazione dei requisiti di accesso alle pensioni, la contestuale delega per l'adeguamento organizzativo e ordinamentale delle funzioni e delle carriere della Polizia di Stato e l'apertura del previsto tavolo negoziale, attraverso il quale dare attuazione alla previdenza complementare tema non più differibile.

Si fa notare che, una rapida approvazione del regolamento, rispetto all'applicazione dell'attuale disciplina della pensione, non produrrebbe nessun reale e concreto valore aggiunto per i prossimi tre anni, ma accentuerebbe le criticità di sofferenza dell'intero sistema, tenuto conto della riduzione delle assunzioni per gli anni 2012-2015 e, per la sola Polizia di Stato nel 2012, si registrano le mancate assunzioni per oltre 1.600 unità rispetto alle 2.000 previste, prima che si compiessero gli effetti del decreto-legge sulla spending review del luglio scorso.

Ciò premesso, si formulano dettagliate e chiare osservazioni di merito allo schema di regolamento:

- a) Riteniamo sbagliata e **non condivisibile**, per le ragioni indicate in premessa, la previsione di innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia, prevista dall'art. 3 e di innalzamento dell'anzianità per la pensione anticipata, previsto dall'art. 4, fermo restando l'attuale limite ordinamentale, che non viene modificato con il presente regolamento. L'eventuale innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia potrebbe essere introdotta esclusivamente in forma volontaria e non obbligatoria.



S.I.A.P.

Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale

- b) Riteniamo sbagliata e iniqua, **non condivisibile**, l'applicazione anche per il nostro comparto dell'incremento legato alla speranza di vita, indicato nell'art. 2 comma 2, in ragione del fatto che la condizione psico-fisica degli operatori, che diminuisce con l'età, è requisito fondamentale per lo svolgimento delle funzioni attribuite e strettamente connessa alle attività operative. Il principio che lega l'incremento della speranza di vita all'età del pensionamento non dovrebbe, quindi, anche per le ragioni indicate nell'ordine del giorno approvato dal Senato, trovare applicazione per il nostro Comparto, stante le delicate funzioni e compiti operativi che vengono svolti dagli operatori.
- c) Riteniamo ingiusta, mortificante e **non condivisibile**, l'applicazione di penalizzazioni previste per le pensioni anticipate dall'art. 4, che obbliga gli operatori a una permanenza in servizio fino a 59 anni, pur avendo già raggiunto il limite massimo di anzianità contributiva richiesta fissato per la pensione anticipata, considerato che molti di essi è noto, superati i 50 anni sono inidonei a svolgere determinati servizi e, nei casi più gravi, nonostante le stringenti regole gli viene riconosciuta la parziale idoneità al servizio di polizia. Appare persecutoria e del tutto illogica la formula delle penalizzazioni previste sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, a cui è applicata una riduzione percentuale crescente non solo per ogni anno, ma anche in percentuale al numero dei mesi, ipotesi che **questa O.S. rigetta in toto**.
- d) Riteniamo penalizzante e **non condivisibile** la riduzione a 2 anni e 6 mesi della maggiorazione del periodo di servizio, prevista dall'art. 5, che, allo stato attuale in relazione all'età di accesso in servizio (tra i 26 e i 28 anni), pone gli operatori di polizia e i dipendenti anche di altre amministrazioni del comparto, nell'assurda condizione di non poter raggiungere il requisito di anzianità richiesto per la pensione anticipata. Riteniamo utile, fermo restando la previsione dei cinque anni del periodo di maggiorazione, che gli anni della contribuzione figurativa previsti dalla maggiorazione del periodo di servizio, siano trasformati in contributivi a partecipazione volontaria del dipendente, considerata l'assenza di forme previdenziali complementari per questo comparto. In subordine tale ipotesi opererà nella sola quota parte eccedente i due anni e sei mesi della contribuzione figurativa prevista dall'art. 5 del regolamento sino al massimo dei 5 anni previsti dalla legislazione vigente. Inoltre gli aumenti del periodo di servizio di tutto il personale, anche se eccedenti i due anni e sei mesi ma inferiore ai 5 anni, maturati sino al giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento, devono essere riconosciuti utili a fini della pensione, in caso di frazione di anno va riconosciuta la quota proporzionale al numero dei mesi e dei giorni maturati entro quella data.
- e) Riteniamo ingiusto e iniquo, **non condivisibile**, che vi siano discriminazioni legate all'età anagrafica tra coloro che hanno già maturato il requisito della massima anzianità contributiva dell'80% e il regime di transizione. È, pertanto necessario, ampliare gli effetti applicativi della norma transitoria di cui all'art. 6, comma 3 dello schema di regolamento, in merito al requisito di accesso previsto dall'art. 6, comma 2 del d.lgs. 165/1997 (53 anni e la massima anzianità contributiva), come per tutti coloro che, alla data del 31.12.2011 avevano già maturato la prevista anzianità contributiva richiesta (80%); anche se il requisito richiesto



S.I.A.P.

***Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Il Segretario Generale***

in tale data è maturato tra il 31.12.2012 e il 31.12.2018, cioè l'ultimo giorno utile prima che le nuove norme siano a regime, secondo i tempi applicativi che il regolamento stabilisce, al fine di evitare sperequazioni generazionali sui diritti acquisiti, dettate dall'effetto che produrrebbe il c.d. scalone.

- f) Riteniamo necessario ed equo, un intervento correttivo sulle disposizioni legislative che fissano i coefficienti di trasformazione del montante contributivo, legandoli nel caso della pensione di vecchiaia per il nostro Comparto all'età massima prevista per il pensionamento dall'ordinamento generale. L'attuale previsione fissa i coefficienti di trasformazione all'età massima di anni 70 secondo quanto fissato dal Decreto Ministro Lavoro 15 maggio 2012, in vigore dall'1.1.2013, con la conseguenza che gli operatori del Comparto, che hanno la pensione di vecchiaia fissata a un'età massima inferiore, risultano fortemente e ulteriormente penalizzati. È indispensabile prevedere coefficienti di trasformazione specifici per gli operatori del Comparto Sicurezza e Difesa e del Soccorso Pubblico, individuati sulla base dell'età massima prevista per il pensionamento delle altre categorie.